

# PROVINCIA DI MANTOVA

## **ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1820 04/09/2015**

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'  
PORTUALE

ACQUE E SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

**ISTRUTTORE:** BELLINI SANDRO

### **OGGETTO:**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO IN LOC. POZZOLO, NEI COMUNI DI MARMIROLO E VOLTA MANTOVANA, PRESENTATA DALLA DITTA H.P.E. S.R.L. - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEL COMMA 6, DELL'ART.14 TER DELLA L.241/90.

**Il Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale  
Autorità Portuale  
Arch. Giancarlo Leoni**

**Decisione**

Si adotta la determinazione di conclusione del procedimento ai sensi del comma 6-bis dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico in loc. Pozzolo nei comuni di Marmirolo e Volta Mantovana, di cui all'istanza presentata dalla ditta H.P.E. S.R.L. in data 13/10/2014 prot. n. 46561, integrata in data 30/04/2015, protocollo generale n. 20396, integrata in data 27/07/2015, protocollo generale n. 37088.

**Motivazione**

L'esito della Conferenza di Servizi nelle sedute del 19/12/2014, 08/06/2015 e 07/08/2015 ha sancito i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'ordinamento per l'adozione della presente determinazione di conclusione dei lavori.

**Contesto di riferimento**

In seguito al rilascio, da parte della Provincia di Mantova, della concessione per piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal Fiume Mincio con Atto Dirigenziale n. 63 del 13/02/2013, secondo le procedure previste dal R.R. 2/2006. il Sig Vianini Maurizio, in qualità di legale rappresentante della ditta H.P.E. S.R.L., con sede legale in Caprino Veronese (VR) loc. Scimeì, in data 05/09/2013 protocollo generale n. 42125, integrata in data 22/10/2013 protocollo generale n. 44386, richiedeva l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico in loc. Pozzolo nei comuni di Marmirolo e Volta Mantovana, dichiarando di avvalersi della procedura di esproprio ex DPR 327/01. Contestualmente, la Ditta inviava la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione all'impianto ed esercizio di linee elettriche e loro opere accessorie, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16/08/1982, n. 52, comprensiva del preventivo per la connessione ENEL con i relativi elaborati.

In seguito alla acquisizione dei pareri negativi da parte degli Enti competenti e a quanto emerso nelle sedute delle conferenze di servizi tenutesi in data 20/02/2014 e in data 27/06/2014, la Provincia, con provvedimento n. 1555 del 25/09/2014, negava l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto sulla base del progetto presentato in data 05/09/2013 prot. n. 42125.

In data 13/10/2014, acquisito al protocollo generale al n. 46561, la Ditta H.P.E. S.r.l. presentava, tramite la piattaforma MUTA di Regione Lombardia – pratica FERA23995, un nuovo progetto.

**Istruttoria**

In data 13/10/2014, prot. generale n. 46561 la ditta H.P.E. presentava l'istanza per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico di cui si tratta.

Durante la conferenza di servizi tenutasi in data 19/12/2014, venivano sentiti i seguenti portatori di interessi: Famiglia Olivero - Angelini, nelle persone dei Sigg. Angelini Samuele e Angelini Jacopo; Sig. Ernesto Tazzoli, titolare del "Chiosco dei Mulini" di Volta Mantovana; Associazione La Luna nel Pozzo, nella persona del Sig. Mauro Mazzoni;

Karma S.r.l., nella persona dell'Avv. Angelo Convertini; Soc. Agr. Mulini S.S. nella persona del Sig. Marco Begni; Dott. Stefano Meneghelli – Consigliere Provinciale.

Venivano inoltre acquisiti:

1. il documento «L'energia "verde" che fa male ai fiumi» elaborato dal C.I.R.F. – Centro Italiano per la Riquilificazione Fluviale, consegnato dal Sig. Angelini Samuele.
2. memoria trasmessa a mezzo PEC dal W.W.F. Lombardia;
3. memoria della Associazione “La Luna Nel Pozzo”.

Durante la conferenza riservata agli Enti, si dava atto che:

- il Comando Provinciale Dei Vigili del Fuoco, aveva già espresso parere con nota in data 29/11/2014, prot. 12682;
- l'Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia, aveva fatto pervenire nota in data 15/12/2014, acquisita al protocollo generale al n. 56425;
- il parere del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – DGRME era già stato acquisito tramite la Ditta;
- il parere del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le comunicazioni era già stato acquisito tramite la Ditta;
- il Consorzio di Bonifica Garda Chiese aveva fatto pervenire il parere in data 01/12/2014, acquisito al prot. generale al n. 54368;
- il Consorzio Territori del Mincio aveva fatto pervenire il proprio parere in data 03/12/2014, acquisito al prot. generale al n. 54921.

Durante la seduta della conferenza, il rappresentante dell'Ente Parco del Mincio spiegava che il progetto presentato non era conforme a quanto previsto dall'art. 19, comma 7 e art. 33, comma 19, del PTC del Parco. L'art. 19, comma 7 prevede infatti che in tali aree siano realizzabili solo nuove edificazioni destinate ad attività agricole – produttiva e solo in prossimità e a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del PTC.

L'art. 33, comma 19 stabilisce inoltre che per i nuovi interventi edilizi consentiti il progetto deve considerare gli effetti sull'ambiente dell'intervento proposto, per dimostrarne la compatibilità con il paesaggio.

Esprimeva pertanto parere negativo alla realizzazione dell'impianto e consegnava anche il parere scritto redatto dal Parco con nota prot. n. 3897 del 17/12/2014.

Il Presidente faceva rilevare che l'art. 19 richiamava la normativa edilizia, ma che occorreva tenere presente che il progetto presentato si collocava nell'ambito del Dlgs 387/2003, che definisce tali progetti di pubblica utilità, e quindi di fatto realizzabili.

L'Ente Parco precisava di avere già posto un quesito in tal senso all'Ufficio legislativo regionale, che aveva risposto che tale deroga era applicabile solo ai progetti presentati da soggetti pubblici e non privati, ricordando inoltre che molte aziende agricole site in queste aree avevano ricevuto un diniego, per esempio, a costruire nuove stalle.

Il Presidente riteneva di dover approfondire ulteriormente questi aspetti, in quanto la norma prevede che il progetto sia dichiarato di pubblica utilità, anche se presentato da un soggetto privato.

Il Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia consegnava il proprio parere paesaggistico, assunto in base alle indicazioni della Commissione Provinciale Paesaggio. Nel parere venivano richieste integrazioni documentali alla ditta finalizzate a permettere una adeguata valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi, ribadendo

inoltre che, in merito a tale valutazione, sarebbero stati fondamentali i pareri di Soprintendenza e Parco.

La Soprintendenza alle Belle Arti e per il Paesaggio rilevava che gran parte delle criticità evidenziate nella precedente proposta, con particolare riferimento a caratteri morfologici, fruibilità, aspetti paesaggistici, erano ancora presenti.

Chiedeva pertanto che la ditta presentasse: tavole integrative con sezione dell'alveo - stato di fatto e di progetto, con evidenziate le sezioni dei profili della sponda destra e sinistra, l'effettiva trasformazione degli elementi.

A.R.P.A., preso atto della documentazione presentata e visto il precedente parere già espresso, chiedeva di acquisire studi modellistici che evidenziassero le modifiche ai flussi di acqua in alveo e gli impatti sulla fauna, legati alla realizzazione di un transetto sotterraneo che crea un'interazione con il flusso della falda nel sub alveo.

Il Comune di Marmirolo

Evidenziava che il parere del Comune era subordinato all'acquisizione della verifica di conformità dell'intervento al PTC del Parco.

Nel caso in cui fossero stati superati i motivi ostativi, ai fini dell'espressione di un parere compiuto riteneva tuttavia necessario venissero sviscerate le seguenti criticità ed acquisite integrazioni in ordine a:

- Convergenza del parere degli Enti preposti in ordine al procedimento paesaggistico;
- Specifica integrazione dei mappali interessati dai percorsi di avvicinamento al cantiere, dalla linea elettrica e dalla cabina di nuova realizzazione;
- Titolo alla presentazione dell'istanza per le aree di cui al fg 3 mp 9, 10, nonché dei mappali interessati di cui al punto precedente (percorsi di avvicinamento al cantiere, dalla linea elettrica e dalla cabina di nuova realizzazione);
- Chiarimenti in ordine alla frequenza di transito dei mezzi indicati nella "descrizione delle attività di cantiere", con indicazione, ad ampia scala dei percorsi di arrivo e di uscita dei mezzi, sia in fase di cantieramento (per gli interi mesi previsti), sia in fase di esercizio. In particolare, come precedentemente richiesto in sede di concessione per la derivazione di acque superficiali, detta analisi è indispensabile al fine di stimare le opere ordinarie e straordinarie di manutenzione e ripristino dello stato dei luoghi e delle strade di avvicinamento al sito di intervento conseguenti la realizzazione della centrale idroelettrica e a carico della ditta esecutrice dei lavori, anche con eventuali convenzioni e garanzie (coperture fidejussorie dedicate) specifiche. Con il chiarimento in argomento dovrà altresì essere acquisito il relativo parere dell'accesso/uscita dalla/sulla S.P. 21 da parte della Polizia Locale dell'Ente e del servizio viabilità dell'ente provinciale preposto;
- Elaborato grafico di dettaglio da condividersi con gli enti interessati, delle opere di mitigazione ambientale di contesto, oltre a quelle proposte sul manufatto medesimo;
- Elaborati grafici e relazione tecnica integrativa delle integrazioni della commissione paesaggio provinciale interpellata nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica in capo all'Ente provinciale medesimo;
- Elaborato grafico di dettaglio esteso alle mitigazioni ambientali relative alle aree di cantiere. Nella "descrizione delle attività di cantiere", infatti, è menzionato il taglio di vegetazione riparia in sponda sinistra per una fascia di 20 m. per 5 ed, in sponda destra, per una fascia di 140 m per 10. Si rileva la necessità che le opere di ripristino siano adeguatamente individuate. Altresì, stante la lunga durata del cantiere, e la sensibilità dei luoghi, dovrà altresì essere effettuata una simulazione fotografica di tali aree, con l'individuazione delle baracche citate in relazione, nonché un piano di ripristino delle aree di cantiere e di manutenzione dei percorsi di avvicinamento allo stesso durante l'esecuzione dei lavori;

- Formalizzazione e disciplina, anche mediante apposita convenzione da condividersi tra gli enti interessati, di attività didattico divulgative sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- Relazione tecnica ed elaborato grafico integrativo, atti a dimostrare i requisiti di accessibilità dell'impianto ai sensi della L.R. 6/1989 e D.M. 236/1989 e D.P.R. 503/1996, trattandosi di "opera di interesse generale" con accessibilità al pubblico anche nell'ambito delle attività didattico - divulgative di cui al punto precedente;
- Parere A.R.P.A. in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico;
- Riformulazione, con adeguato computo metrico – estimativo di dettaglio (indicazione delle quantità, dei prezzi unitari, del listino utilizzato, ecc.), del costo degli interventi di dismissione e reinserimento ambientale;
- Pratica terre e rocce da scavo;
- Acquisizione del parere del servizio provinciale preposto, circa l'interferenza con la ciclabile Mantova – peschiera, sia in fase di cantieramento (di realizzazione dell'opera e della rete elettrica di collegamento) che di esercizio;
- Simulazione degli effetti dell'ecosistema ante intervento e valutazione degli stessi da parte di A.R.P.A.;
- Chiarire ai soggetti pubblici coinvolti se il progetto delle canoe è/non è attualmente parte del progetto.

Il Comune di Volta Mantovana evidenziava che l'attracco canoe, così come previsto, era realizzabile solo a condizione che la scala di risalita pesci venisse posizionata sull'altra sponda. Si riservava di esprimersi solo dopo avere organizzato un incontro pubblico con i cittadini ed avere affrontato la problematica in Consiglio Comunale.

Il Comune di Marmirolo ribadiva la necessità di una convergenza dei pareri degli Enti sul procedimento paesaggistico.

Il Presidente evidenziava il permanere del problema dell'art. 19 del P.T.C.. Le opere erano indicate anche nel progetto allegato all'istanza di concessione. La valutazione paesaggistica all'epoca non era stata fatta perché non prevista nel procedimento di concessione.

L'Ente Parco ribadiva che le valutazioni fatte in precedenza riguardavano essenzialmente la derivazione, ma tutti erano consapevoli, anche Comuni e Provincia, che le opere erano all'interno dell'art. 19.

Anche l'Ente Parco alla luce delle nuove progettualità presentate nella attuale Conferenza di servizi, successivamente alla emissione del parere di competenza già formulato, chiedeva la trasmissione degli elaborati relativi alle modifiche e integrazioni al progetto, al fine di effettuare una ulteriore verifica.

Il Settore Tecnico Unico delle progettazioni e Manutenzioni faceva rilevare che la cantierizzazione avrebbe avuto ripercussioni sulla S.P. 21 e quindi, allineandosi a quanto già evidenziato dal Comune di Marmirolo, chiedeva un approfondimento degli aspetti relativi alla frequenza di passaggio dei mezzi nell'abitato di Pozzolo ed i relativi percorsi. Faceva inoltre notare che il progetto prevedeva la presenza, per un anno, di un nastro trasportatore sopra la ciclabile, per il quale era fondamentale acquisire una simulazione per verificarne la sicurezza. Segnalava poi alcune criticità legate alla realizzazione della scala di risalita dei pesci in sponda sinistra, e al cavo di collegamento con la nuova centralina. Si riservava pertanto di esprimersi dopo avere acquisito le integrazioni necessarie.

A conclusione della seduta si stabiliva che la Provincia avrebbe richiesto alla ditta le integrazioni emerse nel corso della conferenza e che sarebbe rimasta inoltre in attesa delle ulteriori verifiche da parte dell'Ente Parco alla luce delle nuove progettualità presentate nella attuale Conferenza di servizi, successivamente alla emissione del parere di competenza già formulato.

Nella successiva seduta della Conferenza del 08/06/2015 la Ditta veniva invitata ad illustrare le integrazioni prodotte.

Venivano sentiti gli interventi dei seguenti portatori di interessi: - Famiglia Olivero - Angelini, nelle persone di Angelini Samuele e Angelini Jacopo e dei consulenti Avv. Francesca Caterina Imarisio e Ing. Lorenzo Morra; Sig. Ernesto Tazzoli, titolare del "Chiosco dei Mulini" di Volta Mantovana; Associazione La Luna nel Pozzo, nella persona del Sig. Mauro Mazzoni; Karma S.r.l., nella persona dell'Avv. Angelo Convertini; Italia Nostra nella persona dell'Arch. Ernesto Cristiano Morselli; W.W.F. Lombardia nella persona del Sig. Simone Massari.

Successivamente iniziava il dibattito tra gli Enti.

Si prendeva atto che:

- il Parco del Mincio, aveva espresso il proprio parere con nota prot. n. 3897 del 17/12/2014 ribadito con nota prot. n. 1901 del 05/06/2015, pervenuto in data 08/06/2015, acquisito al prot. generale al n. 1901;
- il Comando Provinciale Dei Vigili del Fuoco, aveva già espresso parere con nota in data 29/11/2014, prot.. 12682, confermato con nota pervenuta in data 15/05/2015, acquisita al prot. generale al n. 23087;
- Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia, aveva fatto pervenire il parere con nota in data 15/12/2014, acquisita al protocollo generale al n. 56425;
- Enel Distribuzione aveva espresso il proprio nulla osta all'impianto con nota pervenuta in data 21/05/2015, acquisita al prot. generale al n. 23988;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – DGRME – dichiarazione di non interferenza con le attività minerarie prodotta dalla Ditta contestualmente al deposito della domanda di autorizzazione;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale per la Lombardia prot. n. 14885 del 16/10/2013, prodotto dalla Ditta contestualmente al deposito della domanda di autorizzazione;
- Consorzio di Bonifica Garda Chiese aveva fatto pervenire il parere in data 01/12/2014, acquisita al prot. generale al n. 54368;
- Consorzio Territori del Mincio aveva fatto pervenire il proprio parere in data 03/12/2014, acquisito al prot. generale al n. 54921.

Veniva data lettura della nota del Parco trasmessa via fax in data 08/06/2015, prot. n. 1901, nella quale l'Ente confermava il proprio parere negativo già espresso con nota prot. n. 3897 del 17/12/2014.

Il Presidente spiegava ai presenti che, essendosi il Parco espresso favorevolmente sul progetto preliminare presentato in sede di richiesta di concessione, riteneva che, pur essendo legittimo modificare un parere, l'Ente avrebbe dovuto motivarlo compiutamente, come previsto dalla normativa vigente (L. 241/90 art. 14-ter).

Il Comune di Marmirolo, richiamato il precedente parere in occasione della prima conferenza dei servizi e viste le integrazioni inoltrate dalla ditta, rilevava le carenze/incongruità del progetto in ordine alle tematiche di seguito richiamate:

- 1) Titoli di utilizzo (diritto reale o contratto) in merito alle Aree di cantiere e percorsi di avvicinamento allo stesso, connessione elettrica con la cabina, opere di mitigazione
- 2) Dichiarazione in ordine all'utilizzo dei materiali di scavo
- 3) Viabilità
- 4) Opere di mitigazione e compensazione
- 5) Computo metrico
- 6) valutazioni ARPA (carenza dell'espressione di ARPA in ordine alla valutazione previsionale di impatto acustico e alla simulazione degli effetti dell'ecosistema ante intervento, richiesti in sede di prima conferenza).

Rilevate tutte le criticità e mancanze sopra menzionate, si riservava l'espressione del parere finale a seguito dell'espressione dei pareri di AIPO e Provincia (servizio ciclabili), ma soprattutto degli enti competenti in materia paesaggistico ambientale, in quanto fondamentali.

Il Comune di Volta Mantovana, anche alla luce del fatto che la viabilità in fase di esercizio avrebbe interessato il territorio comunale, esprimeva parere negativo.

La Provincia – Settore Tecnico Unico delle Progettazioni e Manutenzioni evidenziava come la cantierizzazione avrebbe avuto ripercussioni sulla ciclabile, in quanto, anche dagli ultimi documenti presentati, il cantiere sarebbe risultato essere proprio in fregio alla ciclabile.

Ribadiva inoltre gli effetti negativi del nastro trasportatore.

La Provincia – Servizio Espropri rilevava che, agli atti, non era presente un piano particellare degli espropri/asservimenti/occupazioni ma solo l'indicazione dell'occupazione temporanea di due mappali di proprietà privata. A tal proposito evidenziava che, per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e la dichiarazione di pubblica utilità sono effettuate nell'ambito della Conferenza di Servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 quater del DPR 327/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e che il provvedimento finale, con cui la Conferenza approva il progetto definitivo, determina l'inizio del procedimento di esproprio/asservimento. Pertanto, per poter procedere all'occupazione delle aree a qualsiasi titolo (esproprio/asservimento/occupazione temporanea), ivi comprese eventuali occupazioni per misure di mitigazione ambientale o realizzazione di contro strade, è necessario che dette aree siano "coperte" dalla dichiarazione di pubblica utilità e che siano indicate le somme offerte per l'acquisizione/asservimento/occupazione delle stesse. Poiché dall'intervento con cui la Ditta aveva illustrato la nuova soluzione progettuale era emerso che per la realizzazione dell'impianto idroelettrico in questione, nonché di opere accessorie allo stesso, occorreva asservire/espropriare terreni, richiedeva che la ditta HPE integrasse la documentazione progettuale con un piano particellare recante tutte le aree da utilizzare, corredato da opportune sezioni indicanti il posizionamento degli impianti (cavi/tubature/conduzioni/cabina ecc...) e con un computo delle somme offerte ai proprietari delle aree medesime.

Il Servizio VIA – VAS della Provincia precisava che la procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. effettuata da Regione Lombardia preliminarmente al rilascio della concessione a derivare acqua, si era conclusa con un provvedimento di esclusione.

Non sussistevano pertanto motivi per riavviare una nuova procedura di verifica in quanto le modifiche in esame, sebbene non sufficienti per ottenere gli assensi delle autorità consultate, erano da ritenersi leggermente migliorative sotto il profilo paesaggistico e ambientale ed inoltre erano integrate da mitigazioni che tendono ad attutirne gli effetti ambientali. La procedura di Verifica di VIA avrebbe dovuto essere riproposta in caso di modifiche sostanziali rispetto al progetto già valutato, come ad esempio lo spostamento del corpo della centrale in sponda sinistra.

A.I.PO riteneva, al fine di poter esprimere adeguato e motivato parere, di richiedere al proponente le seguenti integrazioni progettuali :

- a) analisi dell'impatto delle fasi di cantiere sulle eventuali portate di piena
- b) analisi degli effetti sulle sponde della riattivazione del ramo secondario di Mincio
- c) analisi degli effetti sulle sponde dell'asportazione dei pannelli in c.a. così come proposto
- d) definizione specifica delle opere idrauliche (diaframmi, articolazione delle soglie di fondo, ecc.) previste dal progetto
- e) effetti della variazione della morfologia d'alveo dovuti all'inserimento del corpo di fabbrica della centrale.

La Sede Territoriale Regione esprimeva parere favorevole relativamente agli aspetti di polizia idraulica, anche in ordine al diverso posizionamento della cabina elettrica e alla compatibilità della derivazione con precedenti procedimenti istruttori per grandi derivazioni in capo alla S.Ter.

Il Servizio Pianificazione e Parchi, premetteva che nonostante le istruttorie effettuate dall'ufficio e dalla Commissione Paesaggio della Provincia avessero evidenziato criticità e lacune alle integrazioni presentate, in particolare in merito alla fattibilità delle opere di mitigazione proposte, la Commissione e l'ufficio avevano valutato di potersi esprimere compiutamente sul progetto, a prescindere da tali criticità.

Consegnava pertanto in conferenza il Parere Paesaggistico non favorevole, che veniva acquisito quale parte integrante del verbale, precisando che il parere poteva essere oggetto di revisione nel caso fossero apportate idonee modifiche progettuali, da concordare con tutti gli enti con competenze paesaggistiche, che risolvessero e superassero gli elementi di incompatibilità evidenziati nel parere.

La Soprintendenza alle Belle Arti e per il Paesaggio illustrava il proprio parere negativo ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, rilevando che:

- nel suo insieme l'impianto in progetto configura significativa e sostanziale modifica dell'assetto dei luoghi, della morfologia delle sponde del fiume oltre che delle caratteristiche dell'alveo e del corpo d'acqua, modificazione conseguente alla realizzazione di opere e manufatti (costruzioni, componenti tecnologiche, opere di sistemazione spondale e di alveo, opere di servizio all'impianto, opere di fondazione), che per caratteristiche, dimensione, conformazione e materiali interferiscono con la caratterizzazione morfologica e la percezione dei luoghi e dei valori paesaggistici sopra evidenziati;

- gli interventi di mitigazione proposti sono intesi, per la componente paesaggistica, prevalentemente in riqualificazione compensativa vegetazionale ma non sopperiscono alle sostanziali modifiche morfologiche dell'alveo e delle sponde (modifiche geometriche, inserimento di componenti tecnologiche, modifica di sagoma), elementi che costituiscono condizione fondante e caratterizzante la ratio del vincolo, e che pertanto si configurano come elementi di massima fragilità e salvaguardia,

- gli interventi previsti si pongono in contrasto con i valori paesaggistici che costituiscono motivazione fondante del vincolo.

Evidenziava inoltre che, ai sensi dell'art. 14 quater della legge 241/90, il parere avrebbe potuto essere oggetto di riconsiderazione qualora fossero state apportate sostanziali modifiche progettuali atte a superare le criticità sopra evidenziate, con riferimento particolare alla riduzione/eliminazione delle trasformazioni morfologiche dell'alveo e delle sponde (modifiche geometriche, inserimento di componenti tecnologiche, modifica di sagoma), da valutarsi attraverso un percorso condiviso di fattibilità.

Il Comune di Marmirolo, preso atto del parere negativo del Parco del Mincio, inerente uno strumento di programmazione di ordine superiore alla pianificazione comunale, e sentito l'esito negativo degli enti coinvolti nell'ambito del procedimento paesaggistico ambientale, esprimeva parere negativo, precisando che, ai sensi dell'art.14 della L.241/90, il parere avrebbe potuto essere soggetto a variazioni solo in caso del superamento di tutte le criticità/incompletezze/incongruenze sopra citate, ma soprattutto di una convergenza di pareri positivi del Parco del Mincio e degli enti coinvolti nel procedimento paesaggistico.

A conclusione della seduta, il Presidente faceva rilevare che, stante le criticità emerse nella documentazione presentata, e dal momento che alcuni degli Enti che si erano espressi avevano evidenziato la necessità, al fine di poter eventualmente superare gli aspetti negativi contenuti nei rispettivi pareri, che la ditta producesse ulteriori integrazioni documentali, riteneva di mantenere aperta la conferenza per i soli soggetti pubblici.

La Ditta avrebbe dovuto produrre le integrazioni documentali entro il termine stabilito dalla Provincia e successivamente sarebbe stata riconvocata una nuova seduta della conferenza.

Nella successiva seduta del 7 agosto 2015, riservata ai soli Enti, si dava atto che:

- Parco del Mincio, aveva già espresso il proprio parere con nota pervenuta in data 06/08/2015, prot. Generale n. 38948;
- A.S.L. di Mantova, aveva fatto pervenire il proprio parere in data 07/08/2015, prot. n. 47404;
- A.R.P.A – Dipartimento di Mantova non aveva fatto pervenire alcun parere ma ARPA Centrale aveva inviato una comunicazione generale in data 30/07/2015, acquisita al prot. generale al n. 38022, chiarendo che era tenuta ad esprimersi, nei procedimenti di concessioni di derivazioni di acqua , esclusivamente in merito ai sistemi di misura.
- Comando Provinciale Dei Vigili del Fuoco aveva già espresso parere con nota in data 29/11/2014, prot.. 12682, confermato con nota pervenuta in data 15/05/2015, acquisita al prot. generale al n. 23087;
- Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia, aveva fatto pervenire nota in data 15/12/2014, acquisita al protocollo generale al n. 56425, integrata in data 05/08/2015;
- la Sede Territoriale Regione aveva già espresso parere favorevole nella seduta del 08/06/2015;
- Enel Distribuzione che ha espresso il proprio nulla osta all'impianto con nota pervenuta in data 21/05/2015, acquisita al prot. generale al n. 23988, integrato in data 05/08/2015;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – DGRME – dichiarazione di non interferenza con le attività minerarie prodotta dalla Ditta contestualmente al deposito della domanda di autorizzazione;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale per la Lombardia prot. n. 14885 del 16/10/2013, prodotto dalla Ditta contestualmente al deposito della domanda di autorizzazione;
- Consorzio di Bonifica Garda Chiese che ha fatto pervenire il parere in data 01/12/2014, acquisita al prot. generale al n. 54368;

- Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, che ha fatto pervenire il proprio parere in data 03/12/2014, acquisito al prot. generale al n. 54921, confermato in data 05/08/2015;
- Soprintendenza per le Belle Arti e per il Paesaggio nota pervenuta in data 05/08/2015, prot. generale n. 38741.

Durante la conferenza veniva spiegato ai presenti che, in base a quanto stabilito nella precedente seduta, la Provincia aveva provveduto a richiedere integrazioni alla ditta, stabilendo un termine di 10 giorni dal ricevimento della nota, successivamente prorogato su richiesta della ditta per ulteriori 7 giorni.

La ditta aveva prodotto le integrazioni in data 27 luglio u.s., trasmesse a tutti gli enti interessati contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi.

La Ditta H.P.E. veniva invitata ad illustrare ai presenti le integrazioni prodotte.

Dopo l'uscita della Ditta iniziava il dibattito tra gli Enti.

Venivano illustrati i pareri pervenuti, in particolare il parere negativo inviato da parte del Parco del Mincio in data 06/08/2015, prot. generale n. 38948, non presente.

Il Presidente faceva rilevare che il parere del Parco presentava evidenti contraddizioni rispetto a quello precedentemente espresso in sede di rilascio della concessione, e non conteneva le indicazioni per superare gli aspetti negativi evidenziati.

La Provincia aveva rilasciato la concessione anche sulla base dei pareri positivi rilasciati da Parco, AIPO, Comuni, su un progetto preliminare allegato.

Veniva poi data lettura della nota pervenuta in data 05/08/2015, prot. generale n. 38741, della Soprintendenza per le Belle Arti e per il Paesaggio, non presente, che confermava il proprio parere negativo, come già espresso nella precedente seduta della conferenza.

Si prendeva inoltre atto che, relativamente ai seguenti Enti non rappresentati nella seduta:

4. ARPA Centrale aveva inviato una comunicazione generale in data 30/07/2015, acquisita al prot. generale al n. 38022, chiarendo che era tenuta ad esprimersi, nei procedimenti di concessioni di derivazioni di acqua esclusivamente in merito ai sistemi di misura.
5. A.S.L. aveva inviato il proprio parere, favorevole con integrazioni, con nota prot. n. 0047404 del 07/08/2015.
6. Comando VV.FF. si era già espresso in data 15/05/2015, precisando che l'impianto non era soggetto a controlli.
7. Agenzia del Demanio con nota in data 05/08/2015, rimandava all'organo idraulico competente ogni autorizzazione e chiedeva di ricevere copia del verbale della conferenza.
8. STER aveva già espresso parere favorevole nella precedente seduta.
9. Consorzio Territori del Mincio aveva già precisato che le opere non interessano impianti consortili.
10. Enel aveva ribadito in data 05/08/15 il precedente parere favorevole.

Il Comune di Marmirolo.

Spiegava che le integrazioni prodotte non erano esaustive e non superavano tutte le criticità precedentemente rilevate. Consegnava in conferenza anche un parere scritto che veniva acquisito come parte integrante al verbale della conferenza.

Il Servizio Espropri della Provincia.

Confermava che, sotto il profilo delle integrazioni richieste alla ditta relativamente alle aree da utilizzare (sezioni indicanti il posizionamento degli impianti (cavi/tubature/conduitture/cabina ecc...) e al computo delle somme offerte ai proprietari delle aree medesime, la documentazione presentata non era esaustiva.

Il Comune di Volta Mantovana confermava il proprio parere negativo, condividendo pienamente il parere della Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio, in quanto organo competente ad esprimersi in merito agli aspetti paesaggistici.

Il Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia depositava il parere paesaggistico, in cui veniva richiamato e confermato il precedente parere non favorevole.

Il Presidente, anche in relazione ai pareri negativi espressi dai Comuni di Volta Mantovana e Marmirolo, evidenziava che nel procedimento relativo al rilascio della concessione, i due Comuni si erano espressi positivamente, dando atto che si trattava di procedimenti amministrativi e livelli di progettazione diversi.

Il Comune di Marmirolo ricordava che il parere espresso in sede di rilascio della concessione per derivare acque superficiali era a fronte di un progetto preliminare. In quella sede inoltre il Comune aveva espresso parere favorevole subordinandolo ad una serie di condizioni da verificarsi nel successivo progetto esecutivo. Per tale motivo non riteneva vi fosse una contraddizione nell'agire del Comune, bensì l'evoluzione di una posizione nell'ambito dei lavori della conferenza, in relazione anche alla posizione espressa dagli Enti che hanno partecipato alla conferenza, compresi quelli non coinvolti in sede di rilascio della concessione.

Servizio Espropri della Provincia

Nel confermare quanto espresso nel verbale della precedente seduta della Conferenza di Servizi prendeva atto che il piano particellare era stato modificato e prevedeva l'esproprio di un'area di proprietà di una ditta catastale precedentemente non interessata dalla realizzazione dell'opera e per la quale non era stata indicata la somma offerta per l'esproprio stesso. Dalla documentazione prodotta si apprendeva poi che non erano state indicate nel piano particellare le aree destinate a viabilità. In ogni caso, evidenziava che per poter approvare il progetto definitivo dell'opera e dichiarare la pubblica utilità della stessa occorreva preliminarmente inviare ai proprietari delle predette aree la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 16, comma 4 del DPR n. 327/2001, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni per formulare eventuali osservazioni, garantendo, in tal modo, ai medesimi la necessaria partecipazione al procedimento.

Il Settore Tecnico Unico delle progettazioni e Manutenzioni della Provincia, fatte salve le perplessità già espresse in merito alla presenza, durante il cantiere, di un nastro trasportatore passante sopra la ciclabile, poiché il percorso ciclabile non sarebbe stato interrotto e la sede ciclabile non veniva direttamente interessata, esprimeva parere complessivo favorevole, a condizione che venissero adottate tutte le misure preventive e le cautele necessarie a garantire la sicurezza degli utenti della ciclabile. Per quanto riguarda il passaggio del cavo di collegamento dell'impianto alla linea elettrica, di fronte alla ciclabile, riteneva che questo non interferisse con la ciclabile stessa.

AIPO riteneva le integrazioni prodotte dalla Ditta non sufficientemente esaustive, in particolare rispetto a quanto richiesto nella precedente seduta di giugno. Esprimeva quindi parere negativo.

A conclusione della seduta si stabiliva che, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, valutate le posizioni prevalenti, ed in particolare quelle di Soprintendenza per le Belle Arti e per il Paesaggio, A.I.PO, Parco del Mincio e Comuni, si sarebbe proceduto al diniego dell'autorizzazione richiesta.

Si dà atto del fatto che i pareri espressi nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica da A.I.PO, Parco del Mincio e Comuni presentano alcuni elementi contraddittori rispetto ai precedenti pareri espressi dagli stessi ai fini del rilascio del provvedimento di concessione, ancorché si tratti di procedimenti amministrativi e livelli di progettazione diversi.

Ciò rilevato, non si può che prendere atto del fatto che i succitati Enti hanno espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Occorre peraltro rilevare che:

- la Soprintendenza per le Belle Arti e per il Paesaggio, nel confermare il proprio parere negativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, ha evidenziato che nel suo insieme la realizzazione delle opere e dei manufatti in progetto configura una significativa e sostanziale modifica dell'assetto dei luoghi, della morfologia delle sponde del fiume oltre che delle caratteristiche dell'alveo e del corpo d'acqua, interferendo con la caratterizzazione morfologica e la percezione dei luoghi e dei valori paesaggistici, e che gli interventi di mitigazione proposti sono intesi, per la componente paesaggistica, prevalentemente in riqualificazione compensativa vegetazionale, non sopperendo alle sostanziali modifiche morfologiche dell'alveo e delle sponde, che si configurano come elementi di massima fragilità, e ponendosi in contrasto con i valori paesaggistici che costituiscono motivazione fondante del vincolo;

- il Servizio Pianificazione e Parchi, sentito il parere della Commissione Paesaggio Provinciale, nell'esprimere parere non favorevole, ha evidenziato che:

- il contesto paesistico in cui è inserita l'area oggetto di intervento, così come ci è stato tramandato, è riconosciuto di elevato pregio paesaggistico da tutta la pianificazione paesaggistica sovraordinata (piano paesaggistico del PTR, PTCP, PTC del Parco del Mincio e P.G.T. di entrambi i Comuni), ed è infatti gravato da vincoli paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del D.lgs 42/2004;

- che tale contesto non è frutto di casualità ma di un continuo e misurato intervento antropico di interventi di ingegneria idraulica, ed ha raggiunto un equilibrio tra intervento antropico ed elementi di naturalità riconosciuti, come detto, in tutta la pianificazione paesaggistica sovraordinata;

- la proposta progettuale inciderà notevolmente sull'assetto morfologico del corso del Fiume Mincio, modificando l'asse di simmetria dell'alveo del corso d'acqua;

- l'intervento appare invasivo ed intrusivo, poiché comporta alterazioni di carattere morfologico e vegetazionale, dell'assetto percettivo - panoramico, di quello insediativo -storico e più in generale dei caratteri strutturali e fondanti del delicato ambito di intervento;

- la realizzazione di tutta l'opera che interesserà l'intero territorio circostante, per lungo periodo, si ritiene provochi significative modificazioni, al limite dello "sconvolgimento", con conseguente incerta e problematica opera di risarcimento e ricostruzione.

Occorre, inoltre, dare atto che il Servizio Espropri della Provincia ha rilevato carenze nel piano particellare, che non prevede le aree destinate a viabilità, e nel computo delle somme offerte ai proprietari delle aree medesime, evidenziando che tali carenze non consentirebbero comunque di approvare il progetto definitivo dell'opera e dichiarare la pubblica utilità, passi propedeutici indispensabili ai fini dell'attivazione dell'eventuale successiva fase di esproprio.

Si dà atto che in data 24/08/2015, acquisita al prot. generale al n. 814, ARPA Centrale ha fatto pervenire una nota nella quale segnala che nella documentazione fornita dalla Ditta non è descritta la strumentazione adottata per la misura della portata derivata e dell'eventuale D.M.V. rilasciato, richiedendo ulteriori integrazioni (progetto inerente la metodologia e la modalità di misura delle portate) e, sospendendo l'espressione del parere.

Si ritiene di non dare corso alla richiesta di integrazioni di cui alla sopra citata nota ARPA, in quanto pervenuta oltre il termine della seduta conclusiva della conferenza di servizi, ed essendo il parere da esprimere ai sensi dell'art. 33, comma 4, del R.R. 2/2006 limitato esclusivamente ad una valutazione tecnica della strumentazione di misura della portata, non incidendo, nella fattispecie, sulla decisione finale della conferenza, che deve tenere conto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90, delle posizioni prevalenti qualitativamente preponderanti espresse dalle Amministrazioni titolate ad esprimersi nella conferenza sulla fattibilità dell'opera nel suo complesso.

Il procedimento è rimasto complessivamente sospeso per gg .180.

### **Riferimenti Normativi e Atti di organizzazione interna**

Richiamati:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", concernente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;
- il D.lgs 387/2003;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. 18/04/2012, N. IX/3298;
- l'art. 43 della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 " in materia di funzioni delle province sul rilascio di autorizzazione e concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee e scavo di pozzi";
- il Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione territoriale. Autorità Portuale prot. n. 14250 del 27/03/2015 di attribuzione dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile";
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del

procedimento

- dato atto che il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 126 giorni

### **A D O T T A**

- 1) valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi nelle sedute del 19/12/2014, 08/06/2015 e 07/08/2015, i cui verbali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, la presente determinazione motivata di conclusione del procedimento, finalizzata al diniego della domanda presentata in data 13/10/2014 prot. generale n. 46561, integrata in data 30/04/2015, prot. generale n. 20396, integrata in data 27/07/2015, prot. generale n. 37088, dalla ditta H.P.E. S.R.L., con sede legale in Caprino Veronese (VR), loc. Scrimai, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico in loc. Pozzolo nei comuni di Marmirolo e Volta Mantovana;
- 2) di dare atto che con Atto Dirigenziale separato, verrà predisposto il provvedimento di diniego all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico in loc. Pozzolo nei comuni di Marmirolo e Volta Mantovana, previo invio alla ditta H.P.E. S.r.l. della comunicazione dei motivi ostativi di accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90.

La presente determinazione viene trasmessa alla ditta H.P.E. S.r.l., al Parco regionale del Mincio, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Mantova, A.R.P.A. Centrale, A.I.Po sede di Mantova, al Comune di Marmirolo, alla Soprintendenza per le belle Arti e per il Paesaggio, al Comune di Volta Mantovana, al Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, alla Regione – Sede Territoriale di Mantova, alla A.S.L. di Mantova, al Comando Provinciale Dei Vigili del Fuoco, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano, alla Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia, all'Enel Distribuzione, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – DGRME, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le comunicazioni, al Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione Regionale di Milano, al Consorzio di Bonifica Garda – Chiese.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Mantova,

Il Dirigente del Settore

*(Arch. Giancarlo Leoni)*